

DOTT. ING. GIULIANO ARICI
VIA BETTOLE, 98
25124 BRESCIA
TEL/FAX 0302305989
MAIL: info@studioarici.com

Comune di Mazzano

N. 0001037 E 19/01/2015
Cla: 6.9



Spett.le Comune di Mazzano
Viale della Resistenza, 20
25080 - Mazzano (BS)

Alla C.A.:
Dott.sa Mirelia Piazza

Brescia 31.10.2014

OGGETTO: Disamina della documentazione progettuale presentata per l'istanza di VIA dalla Portamb Srl, relativamente alla Valutazione di Impatto Acustico dell'insediamento esistente di Via San Rocco n. 44 a Molinetto - Comune di Mazzano - Brescia.
Parere relativo alla "Integrazione alla Valutazione Previsionale di impatto Acustico 2013" datata settembre 2014

In data 21/03/2014 con determinazione n° 105 lo Scrivente ha ricevuto da Codesto Comune incarico per la disamina della documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta Portamb Srl.

In data 24/03/2014 lo Scrivente ha inviato a Codesto Comune comunicazione recante indicazioni circa la non completezza della valutazione previsionale di impatto acustico.

In data 27/03/2014 Codesto Comune ha inviato alla Provincia di Brescia una nota contenente deduzioni e richieste di integrazioni sulla valutazione previsionale succitata, oltre ad altre richieste su differenti temi ambientali.

In particolare per quanto concerne la parte acustica è stato segnalato alla provincia quanto segue:

"Il progetto presentato presenta carenze in ordine alla previsione della componente di emissioni acustiche dell'impianto progettato, come illustrato nella relazione redatta dall'ing. Giuliano Arici - su incarico del Comune di Mazzano - che si allega alla presente (all. 2). In ordine a tale aspetto si segnalano le rilevanti criticità e carenze del progetto depositato puntualmente elencate nella relazione allegata e si invita l'Autorità Procedente - sulla base di quanto indicato nella relazione stessa - a richiedere all'istante specifiche integrazioni documentali;"

In data 1 luglio 2014 Prot. n° 82513/2014 la Provincia di Brescia ha richiesto integrazioni alla società Portamb Srl. In particolare per quanto concerne la parte acustica la Provincia di Brescia ha ritenuto di recepire in parte le osservazioni formulate dallo scrivente modificando leggermente il testo.

Alla luce del recepimento parziale da parte della Provincia delle note inviate, si ritiene corretto procedere analizzando punto per punto quanto riportato dalla Provincia e fornire indicazione circa la completezza delle risposte fornite dal proponente alle richieste sollevate dall'ente.

Per maggior chiarezza si riporta l'estratto della richiesta della Provincia.

"Componente acustica

27 La documentazione presentata non contiene tutte le indicazioni minime previste dalla DGR 8313 del 2002. Di seguito si riportano i punti ai quali il proponente dovrà rifarsi per completare la Valutazione di Impatto Acustico:

- **Art. 4 comma 1 punto b - Non sono presenti le indicazioni riferite al Comune di Calcinato**
- **Art. 4 comma 1 punto c - Non sono presenti planimetrie in scala all'interno della relazione.**
- **Art. 4 comma 1 punto e -Non è presente la descrizione dettagliata dei cicli tecnologici, non sono indicati i tempi di funzionamento delle singole sorgenti di rumore e non sono presenti indicazioni circa i livelli al confine e al di fuori della proprietà delle singole sorgenti.**
- **Art. 4 comma 2 punto a -Non è specificamente data l'indicazione richiesta.**
- **Art. 4 comma 2 punto b -Non sono presenti disegni con la chiara indicazione del posizionamento delle sorgenti.**
- **Art. 4 comma 2 punto c -Non è presente alcuna indicazione circa la durata di funzionamento della singola sorgente, non è specificato per quali sorgenti il funzionamento sia continuo o discontinuo ne la contemporaneità tra le stesse.**
- **Art. 4 comma 2 punto e -Indicazione mancante.**

- *Art. 4 comma 2 punto f - Le posizioni di misura non sono state concordate con gli enti. Le misure non consentono di caratterizzare il contributo delle sorgenti fisse già esistenti. Mancano nella relazione misure di livello di rumore residuo presso i ricettori acusticamente più esposti.*

28. inoltre si rileva che:

- *Le mappe con i risultati della modellazione, a causa della scala ridotta, non consentono di conoscere puntualmente i livelli di emissione calcolati. Per quanto è possibile vedere non è chiaro come mai pur essendovi la presenza di una sorgente con un livello di rumore di 84.5 dB(A) e una con livello di rumore di 81.0 dB(A) le mappe presentino livelli di rumore sempre inferiori a 80 anche all'interno del perimetro di proprietà in prossimità di queste sorgenti.*
- *Dalle verifiche del livello di rumore differenziale presso i ricettori emerge un differenziale presso R2 di 4.9 dB(A) contro i 5.0 dB(A) previsti dalla norma. Questo livello è determinato come differenza tra un livello Ambientale e un livello Residuo calcolati con modello matematico e non misurati in sito.*

Per quanto sopra si chiede di:

- *presentare nuove mappe in scala adeguata dalla quali si possa verificare l'emissione delle sorgenti più impattanti;*
- *effettuare verifiche fonometriche, concordate con ARPA, presso i ricettori acusticamente più esposti al fine di accertare i livelli di Rumore presenti allo stato attuale sia per avere un'idea chiara dei livelli di rumore residuo presenti in zona che per validare il modello di propagazione proposto. In particolare al fine di avere la certezza del rispetto dei limiti è necessario effettuare una misura di rumore residuo presso il ricettore R2 di durata pari almeno al periodo di funzionamento dell'azienda;*

29. si richiede la presentazione delle analisi complete, condotte dal 2009 ad oggi nell'ambito del piano di monitoraggio ambientale approvato dagli Enti competenti attraverso il decreto VIA, dovrà inoltre essere prodotta l'analisi dei risultati rispetto agli obiettivi ambientali previsti nel precedente SIA;

Di seguito si analizza punto per punto la completezza dell'integrazione rispetto alle richieste formulate dalla Provincia e appena riportate.

- *Art. 4 comma 1 punto b - Non sono presenti le indicazioni riferite al Comune di Calcinato*

Le indicazioni riportate sono esaustive.

- *Art. 4 comma 1 punto c - Non sono presenti planimetrie in scala all'interno della relazione.*

Non sono presenti le planimetrie richieste. Viene segnalato che le tavole sono già riportate nel SIA in atti. Si fa presente che la DGR richiede che le planimetrie siano riportate all'interno del documento e che siano specifiche con indicazioni riguardo la componente acustica

- *Art. 4 comma 1 punto e - Non è presente la descrizione dettagliata dei cicli tecnologici, non sono indicati i tempi di funzionamento delle singole sorgenti di rumore e non sono presenti indicazioni circa i livelli al confine e al di fuori della proprietà delle singole sorgenti.*

Non sono presenti nel dettaglio le indicazioni richieste.

- *Art. 4 comma 2 punto a - Non è specificamente data l'indicazione richiesta.*

Le indicazioni riportate sono esaustive.

- *Art. 4 comma 2 punto b - Non sono presenti disegni con la chiara indicazione del posizionamento delle sorgenti.*

Non sono presenti nel dettaglio le indicazioni richieste. Il disegno riportato non consente di avere una chiara indicazione della posizione delle sorgenti.

- *Art. 4 comma 2 punto c - Non è presente alcuna indicazione circa la durata di funzionamento della singola sorgente, non è specificato per quali sorgenti il funzionamento sia continuo o discontinuo né la contemporaneità tra le stesse.*

Non sono presenti nel dettaglio le indicazioni richieste. E' riportata unicamente una generica indicazione circa il funzionamento in periodo diurno.

- *Art. 4 comma 2 punto e - Indicazione mancante.*

Non sono presenti nel dettaglio le indicazioni richieste.

- *Art. 4 comma 2 punto f - Le posizioni di misura non sono state concordate con gli enti. Le misure non consentono di caratterizzare il contributo delle sorgenti fisse già esistenti. Mancano nella relazione misure di livello di rumore residuo presso i ricettori acusticamente più esposti.*

Non sono presenti nel dettaglio le indicazioni richieste. Il tecnico segnala la presenza di un piano di monitoraggio presente nel Decreto del 2009. Il piano indicato ha lo scopo di tenere monitorata l'azienda in punti comodi per il controllo e non di fornire informazioni esaustive sui livelli di rumore ai ricettori. La richiesta formulata andava in questa direzione e non era la mera necessità di avere in relazione misure fonometriche.

28. inoltre si rileva che:

- *Le mappe con i risultati della modellazione, a causa della scala ridotta, non consentono di conoscere puntualmente i livelli di emissione calcolati. Per quanto è possibile vedere non è chiaro come mai pur essendovi la presenza di una sorgente con un livello di rumore di 84.5 dB(A) e una con livello di rumore di 81.0 dB(A) le mappe presentino livelli di rumore sempre inferiori a 80 anche all'interno del perimetro di proprietà in prossimità di queste sorgenti.*
- *Dalle verifiche del livello di rumore differenziale presso i ricettori emerge un differenziale presso R2 di 4.9 dB(A) contro i 5.0 dB(A) previsti dalla norma. Questo livello è determinato come differenza tra un livello Ambientale e un livello Residuo calcolati con modello matematico e non misurati in sito.*

Per quanto sopra si chiede di:

- *presentare nuove mappe in scala adeguata dalla quali si possa verificare l'emissione delle sorgenti più impattanti;*

Le Indicazioni riportate sono esaustive.

- *effettuare verifiche fonometriche, concordate con ARPA, presso i ricettori acusticamente più esposti al fine di accertare i livelli di Rumore presenti allo stato attuale sia per avere un'idea chiara dei livelli di rumore residuo presenti in zona che per validare il modello di propagazione proposto. In particolare al fine di avere la certezza del rispetto dei limiti è necessario effettuare una misura di rumore residuo presso il ricettore R2 di durata pari almeno al periodo di funzionamento dell'azienda;*

Non sono presenti nel dettaglio le indicazioni richieste. I punti di misura sono quelli del piano di monitoraggio e non punti rappresentativi per l'ampliamento e concordati con ARPA. Non sono presenti le misure di lunga durata richieste.

29. si richiede la presentazione delle analisi complete, condotte dal 2009 ad oggi nell'ambito del piano di monitoraggio ambientale approvato dagli Enti competenti attraverso il decreto VIA, dovrà inoltre essere prodotta l'analisi dei risultati rispetto agli obiettivi ambientali previsti nel precedente SIA;

All'interno dell'integrazione non sono riportate le analisi condotte dal 2009 né la verifica degli obiettivi previsti nel precedente SIA.

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione al 3479703266 o allo 0302305989.

Tecnico Competente
Decreto n. 9324 del 2005
Regione Lombardia
Ing. Giuliano Arici

Dott. Ing. GIULIANO ARICI	
Tecnico Competente In Acustica Ambientale	
Regione Lombardia D.P.G.R. 9324/05	



Arici Giuliano

